

Assemblea Regionale Siciliana

XLVIII

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 1947

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Annunzio di interrogazioni	Pag. 627
PRESIDENTE.	
Sull'ordine dei lavori	» 628
SCIFO, <i>Assessore alla pubblica istruzione</i> , PRESIDENTE.	
Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Nuove norme per la istituzione di scuole elementari sussidiate »	» 628
PRESIDENTE, SAPIENZA PIETRO, <i>relatore</i> , SCIFO, <i>Assessore alla pubblica istruzione</i> , LUNA, MONTEMAGNO, CALTABIANO, D'AGATA, BOSCO, FRANCO, DI CARA, ROMANO GIUSEPPE.	
Sui lavori dell'Assemblea	» 631
PRESIDENTE.	
Sui lavori delle Commissioni legislative	» 631
PRESIDENTE.	
ALLEGATO.	
Disegno di legge: « Nuove norme per la istituzione di scuole elementari sussidiate ».	
a) Testo del disegno di legge presentato dal Presidente della Regione (Alessi) di concerto con l'Assessore alla pubblica istruzione Scifo	» 633
b) Relazione della Commissione legislativa per la pubblica istruzione	» 633
c) Testo del disegno di legge elaborato dalla Commissione legislativa per la pubblica istruzione	» 633

Annunzio di interrogazioni

FERRARA, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente della Regione, l'Assessore ai lavori pubblici e l'Assessore all'industria e commercio, per sapere se corrisponda al vero la notizia che ha destato allarme nella cittadinanza messinese, e cioè che la Regione intende propugnare l'istituzione di un punto franco in tutti i porti siciliani. Fa presente che l'istituzione di tanti punti franchi, quanti sono i porti siciliani, annullerebbe, per tutta l'Isola, i benefici dell'istituzione stessa, ed ostacolerebbe e ritarderebbe l'istituzione del punto franco a Messina, che già è nella sua fase risolutiva. Chiede risposta scritta. — F.to: *Natale Cacciola* ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore all'industria e commercio per conoscere il loro pensiero, e perchè dichiarino quali provvedimenti di urgenza intendano adottare, in merito all'abusiva interferenza del Ministero dell'industria e commercio che, contro ogni logica prevedibilità, ha proceduto alla ricostruzione dell'amministrazione ordinaria della Camera agrumaria che ha la sua sede centrale in Messina, senza comprendervi alcun elemento della provincia stessa, nè tra i componenti rappresentanti degli agrumicoltori, nè tra quelli degli industriali di derivati agrumari. Fa rilevare che, così facendo, il Ministero dell'industria ha dimostrato la determinazione preconcetta di escludere alcuni nominativi unanimemente e liberamente designati e ciò in periodo di conclamata ed attuata autonomia. E poichè la legge del 1930 ed il potere incontrollato del Ministero dell'industria, nella scelta dei componenti del consiglio di ammi-

La seduta comincia alle ore 18

FERRARA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

nistrazione del suddetto ente, non sono compatibili in tempi di libertà, di democrazia e di autonomia regionale, nei quali solo gli interessati, col sistema delle libere votazioni, debbono provvedere alla tutela dei propri diritti, chiede che la legge del 1930, circa il sistema di nomina del consiglio di amministrazione del predetto ente, sia urgentemente abrogata e sostituita con norme più consone al mutato spirito dei tempi, e che, intanto, con disposizione transitoria, si provveda ad inserire nel ricostituito consiglio di amministrazione, i nomi dei rappresentanti, già indicati dalle categorie interessate della provincia di Messina. Chiede sollecita risposta scritta alla presente interrogazione. — F.to: *Natale Caciola* ».

PRESIDENTE comunica che le interrogazioni testè lette saranno inviate al Presidente della Regione ed agli Assessori competenti.

Sull'ordine dei lavori

SCIFO, *Assessore alla pubblica istruzione*, chiede che venga invertito l'ordine del giorno in modo che i lavori della seduta odierna abbiano inizio con la discussione del disegno di legge concernente la istituzione di scuole elementari sussidiate.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, la proposta dell'on. Scifo.

(E' approvata)

Discussione ed approvazione del disegno di legge: "Nuove norme per l'istituzione di scuole elementari sussidiate," (v. allegato a).

PRESIDENTE, dichiarata aperta, la discussione generale, dà la parola all'on. Sapienza Pietro, relatore della Commissione per la pubblica istruzione.

SAPIENZA PIETRO, *relatore*, rivolge anzitutto a nome della Commissione legislativa per la pubblica istruzione una lode all'Assessorato alla pubblica istruzione ed agli organi tecnici, che hanno elaborato il disegno di legge in discussione.

Riferisce, poi, che la commissione ha approvato all'unanimità, con il parere favorevole dei tecnici, la proposta di legge, limitandosi ad una semplice revisione del testo governativo per adattarlo all'ambiente nel quale la legge dovrà essere applicata.

Dà lettura, pertanto, della relazione (v. allegato b) al disegno di legge elaborato dalla commissione (v. allegato c).

SCIFO, *Assessore alla pubblica istruzione*, dichiara di accettare le modifiche apportate al disegno di legge dalla commissione legislativa.

PRESIDENTE, non essendovi alcun deputato iscritto a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti, per alzata e seduta, il passaggio alla discussione dei singoli articoli nel testo elaborato dalla commissione legislativa.

(E' approvato)

FERRARA, *segretario*, dà lettura dell'art. 1.

LUNA esprime la propria soddisfazione per il fatto che con la proposta di legge in discussione viene affrontato il gravissimo problema della istruzione elementare.

Desidera, inoltre, conoscere se le scuole sussidiarie siano di nuova istituzione, ovvero siano già esistenti.

SCIFO, *Assessore alla pubblica istruzione*, fa presente che le scuole sussidiarie sono già esistenti e che col disegno di legge in discussione se ne vuole modificare l'ordinamento, richiedendo il titolo di studio per gli insegnanti e riducendo da 3 a 2 Km. la distanza, fra il luogo dove le scuole dovranno sorgere e quello ove esiste già la più vicina scuola della Regione.

LUNA, ritiene che l'abilitazione all'insegnamento non sia un titolo sufficiente per poter insegnare nelle scuole sussidiarie.

MONTEMAGNO chiarisce che l'abilitazione costituisce un titolo specifico.

LUNA, riconoscendo che, anche per le esigenze del bilancio regionale, non si possano assegnare alle piccole scuole di campagna insegnanti titolari, propone che ad esse siano destinate persone che abbiano conseguito almeno l'idoneità in un concorso. Ciò, in considerazione del fatto che negli ultimi anni le abilitazioni magistrali sono state concesse con eccessiva facilità e in relazione, altresì, alla circostanza — ancora più importante — che l'insegnante, per la particolare dislocazione delle scuole sussidiarie, verrebbe a trovarsi praticamente isolato e senza alcuna guida.

CALTABIANO ritiene che nell'art. 1, dovrebbe essere specificato che l'Assessore, prima di autorizzare l'apertura di scuole sussidiarie, debba presentare in tempo utile all'Assemblea un piano completo dei circoli didattici, nei quali dovranno essere istituite delle scuole. In tal modo i deputati, che rappresentano tutte le contrade dell'Isola, potrebbero farsi parte diligente nello stabilire la più opportuna dislocazione delle varie scuole e il numero di esse.

A tal proposito esprime il parere che sarebbe utile porre nell'aula un plastico dell'Isola, affinché i colleghi acquistino la sensibilità topografica.

PRESIDENTE fa osservare che non è possibile predisporre un piano preventivo in quanto la necessità di istituire una scuola sussidiaria può sorgere da un momento all'altro.

CAUTABIANO dichiara di non insistere nella sua richiesta e prega l'Assessore di considerarla come una raccomandazione.

PRESIDENTE, poichè nessun altro chiede la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 1.

(E' approvato)

FERRARA, *segretario*, dà lettura dell'art. 2.

PRESIDENTE comunica che è stato presentato dall'on. D'Agata il seguente emendamento aggiuntivo all'art. 2: dopo la parola « più di 15 alunni » aggiungere l'inciso « e non meno di cinque ».

SAPIENZA PIETRO, *relatore*, fa notare che la commissione legislativa ha voluto evitare l'indicazione del minimo per dare all'Assessore alla pubblica istruzione la possibilità di valutare i singoli casi. Osserva quindi che nel disegno di legge si è voluto stabilire soltanto un termine massimo in quanto che, quando vi sono più di 15 alunni, non si può istituire una scuola sussidiaria, bensì una normale scuola elementare.

D'AGATA ritiene che con l'emendamento da lui proposto si verrebbe ad evitare la possibilità di istituzione di scuole per due o tre alunni soltanto, il cui esiguo numero non giustificerebbe il pagamento delle spettanze ad un maestro.

SCIFO, *Assessore alla pubblica istruzione*, esprime l'avviso che l'emendamento D'Agata potrebbe essere accolto in quanto si riporta al testo originario del disegno di legge di iniziativa governativa.

BOSCO osserva che la legge dello Stato, in materia, non stabilisce un limite minimo relativamente al numero degli alunni ma fissa soltanto un massimo, superando il quale, la scuola diviene di Stato e il maestro, conseguentemente, ha diritto allo stipendio intero.

Ritiene, altresì, che, fissando un minimo, si compirebbe un atto antisociale e contrario allo spirito della legge, la quale si propone di combattere radicalmente l'analfabetismo.

Va, pertanto, riservato al criterio discrezionale dell'Assessore il ravvisare l'opportunità o meno della istituzione di una scuola sussidia-

ria, anche per quattro o per tre alunni, quando concorrano determinate condizioni. D'altro canto fa presente che con un successivo articolo si dà al maestro la possibilità di arrotondare i suoi guadagni, autorizzandolo a prestare la sua opera anche nelle scuole serali.

Osserva, infine, che la preoccupazione di un lieve aggravio per il bilancio della Regione non deve far perdere di vista il fine precipuo che il disegno di legge si propone: la lotta ad oltranza contro l'analfabetismo.

D'AGATA ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE, poichè nessun altro chiede la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 2.

(E' approvato)

FERRARA, *segretario*, dà lettura dell'art. 3.

PRESIDENTE poichè nessuno ha chiesto la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 3.

(E' approvato)

FERRARA, *segretario*, dà lettura dell'art. 4.

LUNA, premesso che considera l'insegnamento elementare altrettanto importante quanto quello universitario, ravvisa l'opportunità di considerare le scuole sussidiarie anche dal lato igienico-sanitario, al fine di evitare che le scuole sorgano in zone malsane. A suo avviso, infatti, si deve evitare che tali scuole possano sorgere presso raduni di pastori, che, per la maggior parte dei casi, si trovano in zone malariche. Propone, pertanto, il seguente emendamento aggiuntivo: « purchè siano rispettate le condizioni sanitarie ed igieniche ».

SCIFO, *Assessore alla pubblica istruzione*, prevenendo in parte la risposta che dovrà dare all'interpellanza presentata sul medesimo argomento dall'on. Mare Gina ed altri, rende noto che presso l'Assessorato alla pubblica istruzione è in corso di studio la possibilità di istituire un ufficio igienico-sanitario in ogni provincia, prima, ed in ciascun circolo didattico, poi, in modo che ogni scuola sia sotto il controllo di un medico. Per quanto riguarda i locali da adibire a scuole sussidiarie, fa presente che di ciò deve occuparsi l'insegnante, il quale, peraltro, ha purtroppo anche il compito di provvedere all'arredamento scolastico.

FRANCO suggerisce di dare incarico ai sindaci, nella cui circoscrizione hanno sede le varie scuole sussidiarie, di far eseguire ispezioni periodiche dai medici condotti.

SAPIENZA PIETRO, *relatore*, rispondendo al rilievo fatto dall'on. Luna, precisa che, secondo la legislazione in atto vigente, perchè possa essere istituita una scuola è necessario

che concorrano determinati elementi di ordine sanitario, che dovranno essere valutati dall'Assessore alla pubblica istruzione all'atto di concedere le relative autorizzazioni.

MONTEMAGNO, premesso che il disegno di legge è stato accuratamente studiato dalla commissione legislativa competente, composta prevalentemente da tecnici, fa rilevare che sarebbe superfluo inserire nella legge la proposta dell'on. Luna in quanto esistono precise norme nella legislazione dello Stato, le quali fanno obbligo a chiunque voglia istituire una scuola elementare di presentare una pianta dell'edificio, che dovrà essere altresì esaminata dal medico provinciale.

LUNA dichiara di ritirare il suo emendamento.

CALTABIANO suggerisce l'opportunità che la legge dia la facoltà ai capi famiglia, che rappresentano almeno 5 fanciulli, di avanzare a richiesta per l'autorizzazione ad aprire una scuola sussidiaria.

SAPIENZA PIETRO, *relatore*, rileva che non è opportuno lasciarsi trascinare dall'entusiasmo ed oltrepassare i limiti imposti dalle convenienze.

Rileva, infatti, che la legge in discussione pur ispirandosi alla vigente legislazione nazionale in materia, rappresenta un'evoluzione rispetto ad essa in quanto importa già due innovazioni.

PRESIDENTE, poichè nessun altro chiede la parola, pone ai voti, per alzata e seduta l'art. 4.

(E' approvato)

FERRARA, *segretario*, dà lettura dell'art. 5.

PRESIDENTE, poichè nessuno chiede la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 5, proponendo che, per ragioni di forma, siano soppresse le parole « ogni anno » dopo l'altra « emetterà ».

(E' approvato)

FERRARA, *segretario*, dà lettura dell'art. 3.

D'AGATA propone di aggiungere dopo le parole « stipendio base », l'inciso « e delle indennità ».

DI CARA si associa alla proposta D'Agata.

ROMANO GIUSEPPE propone di sostituire le parole « dalla prima alla seconda classe » con le altre « alle classi successive ».

LUNA, relativamente all'emendamento D'Agata, osserva che se si vuole assicurare l'ef-

fettivo funzionamento delle scuole sussidiarie, bisognerà pagare gli insegnanti in maniera adeguata. Chiede, pertanto, di conoscere l'ammontare dello stipendio base, di cui si fa cenno nell'articolo in discussione.

SCIFO, *Assessore alla pubblica istruzione*, informa l'on. Luna che lo stipendio base mensile del maestro di ruolo si aggira intorno alle 13-14 mila lire.

LUNA fa osservare che l'indennità pari alla metà dello stipendio base è del tutto inadeguata, tanto più che gli insegnanti devono affrontare grandi disagi per recarsi dal luogo di residenza a quello dove vengono istituite le scuole.

SCIFO, *Assessore alla pubblica istruzione*, propone che all'indennità già stabilita si aggiunga un premio in modo che l'insegnante delle scuole sussidiarie percepisca una somma pari allo stipendio mensile del maestro che inizia la sua carriera. Essendo, quindi, lo stipendio di circa lire 14.000, si dovrebbe concedere un premio di lire 7000 ad integrazione delle altre 7000 lire, spettanti all'insegnante quale indennità.

ROMANO GIUSEPPE propone che dopo le parole « dal numero degli alunni approvati » si aggiunga la parola « solo ».

SCIFO, *Assessore alla pubblica istruzione*, osserva che la precisazione richiesta dall'on.le Romano Giuseppe non ha alcuna importanza.

PRESIDENTE, poichè gli emendamenti proposti non hanno formato oggetto di apposita richiesta scritta alla Presidenza, pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 6.

(E' approvato)

FERRARA, *segretario*, dà lettura dell'art. 7.

PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 7.

(E' approvato)

FERRARA, *segretario*, dà lettura dell'art. 8.

FRANCO, fa presente la opportunità di incoraggiare ulteriormente i maestri, i quali spinti dal bisogno, si sobbarcano al sacrificio di insegnare nelle scuole sussidiarie lontane dai centri abitati, affrontando gravi disagi causati da condizioni di viabilità spesso infelici. Soltanto offrendo ai maestri più adeguate condizioni economiche, si potrebbero reclutare gli elementi migliori con notevole vantaggio dell'insegnamento.

Avendo avuto, durante il periodo della guer-

ra, alle sue dipendenze, ufficiali muniti del diploma magistrale, ha potuto constatare che spesso essi mancano di una preparazione culturale adeguata per svolgere, con dignità morale e coscienza, l'alta e delicata missione dell'educazione nazionale. Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno riconoscere, quale titolo professionale agli effetti dei futuri concorsi, lo insegnamento presso le scuole sussidiarie per tre o cinque anni consecutivi con la qualifica di « ottimo ».

SCIFO, *Assessore alla pubblica istruzione*, dichiara che la proposta dell'on. Franco non può essere accettata dal Governo, in quanto dando un vantaggio agli insegnanti delle scuole sussidiarie metterebbe in condizioni di inferiorità coloro i quali sono stati incaricati mediante una graduatoria e attraverso il vaglio di una selezione.

PRESIDENTE, non essendovi altre osservazioni, pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 8.

(*E' approvato*)

FERRARA, *segretario*, dà lettura dell'art. 9.

PRESIDENTE comunica che è stato presentato dall'on. Bosco il seguente emendamento aggiuntivo all'art. 9: « Per tutto quanto non previsto nel presente disegno di legge si applicano le norme di cui al T.U. 5.2.1928, n. 477, e Regolamento generale 26.4.1928, n. 1297 ».

Pone ai voti, per alzata e seduta, tale emendamento che costituirà il secondo comma dell'articolo 9.

(*E' approvato*)

Non avendo alcuno chiesto la parola, pone ai voti, per alzata e seduta, l'articolo 9 nel suo complesso.

(*E' approvato*)

FERRARA, *segretario*, dà lettura dell'art. 10.

PRESIDENTE, pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 10.

(*E' approvato*)

Fa rilevare, inoltre, che la Commissione nel coordinare il disegno di legge ha provveduto a modificare opportunamente il titolo di cui ha proposto la seguente formulazione: « Istituzione di scuole elementari sussidiarie ».

Mette ai voti, per alzata e seduta, il titolo proposto dalla Commissione.

(*E' approvato*)

Non avendo altri chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione sui singoli articoli e pone ai voti, per scrutinio segreto, il disegno di legge nel suo complesso quale risulta dopo gli emendamenti approvati.

FERRARA, *segretario*, fa la chiama.

Partecipano alla votazione i deputati:

Adamo Domenico - Alessi - Alliata - Ardizzone - Barbera - Beneventano - Borsellino Castellana - Bosco - Cacopardo - Caltabiano - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Luigi - Cortese - Cristaldi - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Drago - Ferrara - Finocchiaro Aprile - Franco - Gentile - Germanà - Giganti Ines - Guarnuccia - La Loggia - Landolina - Leone Marchesano - Lo Presti Concetto - Lo Presti F. Paolo - Luna - Majorana - Marino - Milazzo - Monastero - Mondello - Montemagno - Nicastro - Pantaleone - Papa D'Amico - Pelleggrino - Petrotta - Potenza - Restivo - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Pietro - Scifo - Starrabba di Giardinelli - Vaccara - Verducci Paola - Zino.

(*I segretari procedono al computo dei voti*).

PRESIDENTE comunica i risultati della votazione:

Presenti e votanti	55
Favorevoli	54
Contrari	1

(*Il disegno di legge è approvato*)

Sui lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE, come da richiesta pervenutagli da parte di numerosi deputati, interpella l'Assemblea se intenda rinviare i suoi lavori a martedì 30 settembre.

(*Così rimane stabilito*)

Sui lavori delle Commissioni legislative

PRESIDENTE, rilevato che vi sono all'esame delle commissioni legislative diversi disegni di legge, invita le commissioni stesse a volersi riunire durante il periodo di sospensione dei lavori parlamentari, sì da poterne riferire all'Assemblea alla ripresa della sua attività.

La seduta termina alle ore 19,30.

La seduta è rinviata a martedì 30 settembre alle ore 17 col seguente

Ordine del giorno:

1. — Ordine del giorno Cacopardo;
2. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme riguardanti le azioni delle società di nuova costituzione nella Regione »;

3. — Presa in considerazione del disegno di legge: « Istituzione presso l'Istituto Tecnico Agrario « Abele Damiani » di Marsala di un corso di enologia e viticoltura per il conseguimento del diploma di enotecnico, proposto dagli on.li *Pellegrino, Adamo Domenico, D'Antoni, Adamo Ignazio, Napoli, Castiglione, Stabile, Ricca* »;
4. — Interrogazioni;
5. — Svolgimento di mozioni;
6. — Nomina di un Assessore effettivo.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto della XLVI seduta di martedì 9 settembre, a pag. 605, seconda colonna, all'interruzione dell'on. Napoli deve leggersi: NAPOLI chiede all'on. Ausiello quale sia il suo partito.

ALLEGATO

Disegno di legge: «Nuove norme per la istituzione di scuole elementari sussidiate».

a) Testo del disegno di legge presentato dal Presidente della Regione (Alessi) di concerto con l'Assessore alla pubblica istruzione (Scifo).

Art. 1. — Nei luoghi dove esistono fanciulli soggetti all'obbligo scolastico, in numero non superiore ai 15 e non inferiore ai 5, distanti almeno 3 Km. dalla più vicina scuola della Regione, il provveditore agli studi, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale per la P. I. può consentire l'apertura di scuole mantenute col sussidio della Regione. Dette scuole vengono denominate sussidiate e debbono essere affidate soltanto a personale provvisto di regolare titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.

Art. 2. — Le scuole di cui all'art. precedente sono scuole uniche, miste e pluriclassi affidate ad un solo insegnante; esse possono essere integrate da scuole serali, affidate allo stesso insegnante per accogliere gli alunni della medesima località nell'età dell'obbligo scolastico, che abbiano già conseguito il compimento inferiore.

Art. 3. — Le scuole sussidiate possono istituirsi presso le parrocchie, presso le fattorie e presso gli stabilimenti agricoli, presso le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato nei luoghi di maggior raduno di pastori e dovunque, per congruo periodo di tempo, si possano raccogliere fanciulli obbligati.

Art. 4. — Il numero delle scuole sussidiate da potersi autorizzare ogni anno nella Regione sarà stabilito con provvedimento dell'Assessorato regionale per la P. I., da emettersi entro

il mese di settembre in base all'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 5. — Al maestro di scuola sussidiata viene corrisposta una indennità mensile per il periodo di effettivo servizio pari alla metà dello stipendio base spettante al maestro di ruolo grado iniziale ed un premio, sia in rapporto al numero degli alunni approvati, per il passaggio dalla prima alla seconda classe e per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori, sia in rapporto al numero degli alunni provenienti dalla scuola serale, di cui all'art. 2, che conseguono il certificato di compimento superiore.

Art. 6. — La misura del premio di cui all'articolo precedente viene stabilita di anno in anno dall'Assessorato regionale della P. I., tenendo presente che per ciascun alunno prosciolto dall'obbligo scolastico potrà essere corrisposto un premio sino al doppio di quello stabilito per gli alunni promossi nel corso inferiore.

Art. 7. — Il servizio di insegnamento di scuola sussidiata sarà ogni anno qualificato dal direttore didattico con le norme vigenti per il personale fuori ruolo ed è titolo valutabile ai fini dei concorsi e per il conferimento degli incarichi e supplenze.

Art. 8. — L'Assessore regionale per la P. I. è autorizzato ad emanare la norme per il funzionamento delle scuole di cui alla presente legge.

b) Relazione della Commissione legislativa per la pubblica istruzione

La relazione al disegno di legge pone in evidenza e chiarisce assai bene, per quanto compendiosamente, i motivi validi, come esigenze di spiccato carattere sociale, che consigliano il Governo regionale a promuovere ed autorizzare l'istituzione di scuole sussidiate che, per opportune ed ovvie considerazioni ed a titolo di emendamento, è preferibile denominare, con più aderente termine: « *sussiditarie* ».

Infatti questo tipo di scuola costituisce oltre che una necessità, assai sentita nelle zone meno popolate o a popolazione sparsa, un vero centro di raccolta per alunni forzatamente inadempienti all'obbligo scolastico, nelle località isolate e comunque distanti dalle pubbliche scuole nazionali. Superfluo aggiungere come e quanto una legislazione che incoraggi e faciliti la istituzione di tali scuole contri-

buisca ad eliminare una delle cause più notevoli, se non prevalente, dell'inadempienza dell'obbligo scolastico e della frequenza condizionata a fattori negativi quali distanze eccessive, ragioni di lavoro, impossibilità di assistenza e di richiamo, intransitabilità, nomadismo, ecc.. Lo scarso sviluppo o la poca vitalità delle scuole sussidiate, almeno fino ad oggi, sono da imputare non alla struttura organizzativa nè alla sua efficacia didattica e funzionale, quanto alla inefficiente sorveglianza, ma soprattutto alla scarsa considerazione ed al discutibile prestigio del personale insegnante a cui la legge non impone, nè richiede l'obbligo di un titolo professionale specifico, tollerando un insegnamento empirico se non controproducente, scarsamente remunerato a guisa di avvilente cottimo; non garantisce alcun riconoscimento giuridico o di carriera, limitandosi, nella fase conclusiva, ad autorizzare un formale controllo di vigilanza durante gli esami. A tali inconvenienti pone rimedio il disegno di legge esaminato, che, mentre elimina ogni motivo pregiudiziale, conferisce dignità nuova a tali scuole, raccogliendo, per esse, tutte le condizioni più favorevoli per vitalizzarle didatticamente, esigendo, per gli in-

segnanti, il possesso indispensabile del titolo di abilitazione valutandone il servizio ai fini dei concorsi magistrali, migliorandone notevolmente la remunerazione, con equo rapporto e stimolando l'opera, con premi, ai fini di un migliore rendimento.

L'articolazione del disegno di legge, tiene conto della legislazione vigente e preesistente, ne rispecchia le finalità ancor vive e le ravviva conferendo, grazie alle innovazioni cui si è fatto cenno, un vigore ed una serietà più aderenti alle particolari esigenze del nostro ambiente rurale. Se la istituzione di tali scuole costituisce per il Governo della Regione un « impegno di onore » apre larghe possibilità di collocamento e di sistemazione al personale insegnante fuori ruolo favorendo l'assorbimento della disoccupazione magistrale. La Commissione ritiene opportuno raccomandare all'on. Assessore, in sede di emanazione delle norme per il funzionamento di dette scuole di preferire, nella scelta di personale insegnante, elementi locali e ciò per intuitive ragioni di convenienza e conoscenza ambientale.

La Commissione, nell'esame del presente progetto di legge come nelle sue decisioni, è stata unanime.

c) Testo del disegno di legge elaborato della Commissione legislativa per la pubblica istruzione.

Art. 1. — Nei luoghi distanti almeno km. 2 dalla più vicina scuola della Regione, dove esistono fanciulli soggetti all'obbligo scolastico, il Provveditore agli Studi, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale per la P. I., può consentire l'apertura di scuole mantenute col sussidio della Regione. Le predette scuole vengono denominate « *sussidiarie* » e debbono essere affidate soltanto a personale provvisto di regolare titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari.

Art. 2. — Ciascuna scuola sussidiaria non può avere più di 15 alunni.

Art. 3. — Le scuole di cui all'art. 1 sono uniche, miste e pluriclassi affidate ad un solo insegnante; esse possono essere integrate da scuole serali, affidate allo stesso insegnante per accogliere anche alunni della medesima località, che pur avendo conseguito il « *Compimento Inferiore* » siano tuttavia soggetti all'obbligo scolastico.

Art. 4. — Le scuole sussidiarie possono istituirsi presso le parrocchie, presso le fattorie e gli stabilimenti agricoli, presso le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno di pastori e dovunque, per un

congruo periodo di tempo, si possono raccogliere fanciulli soggetti all'obbligo scolastico.

Art. 5. — Il numero delle scuole sussidiarie, da potersi autorizzare ogni anno, nella Regione, sarà stabilito dall'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione con provvedimento che questi emetterà, ogni anno, entro il mese di settembre, in base allo apposito stanziamento di bilancio.

Art. 6. — Al maestro di Scuola sussidiaria viene corrisposta una indennità mensile, per il periodo di effettivo servizio, pari alla metà dello stipendio base spettante al maestro di ruolo, di grado iniziale, ed un premio fissato in ragione del numero degli alunni approvati per il passaggio dalla prima alla seconda classe e per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori, nonchè in ragione del numero degli alunni promossi dalla scuola serale, di cui allo art. 3, che conseguono il certificato di « *Compimento Superiore* ».

Art. 7. — La misura del premio, di cui all'articolo precedente, viene stabilita di anno in anno dall'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, tenendo presente che per ciascun alunno prosciolto dall'obbligo scolastico potrà essere corrisposto un premio fino al dop-

pio di quello stabilito per gli alunni promossi nel corso inferiore.

Art. 8. — Il servizio prestato nelle Scuole sussidiarie sarà ogni anno qualificato dal Direttore didattico giusta le norme vigenti per il personale fuori ruolo, ed è titolo valutabile ai fini dei concorsi e per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Art. 9. — L'Assessore regionale per la P. I., è autorizzato a emanare le norme per il funzionamento delle Scuole di cui alla presente legge.

Art. 10. — La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.